

**ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**

Il giorno **24 settembre 2024**, alle ore 10:30, presso la Sede di Confagricoltura Venezia, in 30174 Venezia Mestre (VE), Via Claudio Monteverdi 15,

Tra

- CONFAGRICOLTURA VENEZIA rappresentata dal Presidente Stefano Tromboni, dal Direttore Emanuele Boetto e dal Responsabile Area Sindacale Raffaella Bortolot;

- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VENEZIA, rappresentata dal Presidente Tiziana Favaretto, dal Direttore Giovanni Pasquali e dal Responsabile Area paghe Giacomo Pagan;

- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI VENEZIA, rappresentata dal Presidente Federica Senno e dal Direttore Angelo Cancellier;

e

- F.L.A.I - C.G.I.L di Venezia, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Baccaglioni e Gruarin Teresa;

- F.A.I - C.I.S.L di Venezia, rappresentata dal Segretario Generale Pierpaolo Piva, Diego Pontello e Susanna Norbiato;

- U.I.L.A - U.I.L di Venezia, rappresentata dal Segretario Generale Michal Del Pin;

e la delegazione trattante lavoratori Renata Amadio, Gerlando Paci;

è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Venezia, nei termini seguenti:

PARI OPPORTUNITA'

(ART. 6 CCPL - All. n. 12 CCNL)

Le parti firmatarie concordano, ai fini del contrasto alle molestie ed alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo, di recepire l'All. n. 12 del CCNL in vigore alla data della sottoscrizione.

APPALTI

(ART. 7 CCPL - ART 30 CCNL ultimo comma)

Le aziende, in presenza di contratti di appalto di servizio, effettuano una comunicazione all'Ente Bilaterale Territoriale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30 CCNL ultimo comma.
Si demanda al Comitato di Gestione dell'Ente la definizione della forma della comunicazione.

CLASSIFICAZIONE

(ART. 8 CCPL - ART 31 CCNL)

A seguito della volontà delle parti firmatarie di introdurre nuove figure e livelli non previsti attualmente nelle declaratorie del contratto, queste concordano quanto segue:

- LIV B1 addetto droni, si considera tale la figura di colui che pilota i droni ed è fornito di brevetto/attestato;
- LIV B1 conducente di motobarche in acque interne ed esterne;

- LIV B2 addetto motosega; si considera tale la figura di colui che svolge l'attività fornito di patentino;
- LIV D addetto sfalcio siepi ed erba; si considera tale la figura di colui che svolge le attività con l'utilizzo di macchinari.

FERIE SOLIDALI

(ART. 12 CCPL – CCNL ART 37)

In applicazione dell'art. 24 del D.Lgs n. 151/2015, i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compatibilmente alle esigenze aziendali, possono cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie ed i riposi (riposi compensativi se presente banca ore) da loro maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli componenti del nucleo familiare o i parenti e affini di primo grado, i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del CCNL operai agricoli e florovivaisti in vigore, di cui si recepisce l'intera disposizione.

INDENNITA' DI REPERIBILITA'

(ART. 15 CCPL)

Per gli operai addetti agli impianti di biogas, allevamento animale, gestione e controllo di impianti di irrigazione, oltre alla normale retribuzione, incaricati in forma scritta dall'Azienda di essere reperibili, per la durata dell'incarico stesso sarà riconosciuta una indennità pari al 10% della retribuzione globale di fatto. In caso di prestazione lavorativa in regime di reperibilità che ecceda la mezzanotte, oltre alla normale retribuzione, al lavoratore saranno concessi permessi retribuiti compensativi sulla giornata successiva per un numero pari di ore a quelle prestate.

RETRIBUZIONI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

(ART. 18 CCPL)

Le retribuzioni degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia aumentano del **6,4%** con decorrenza **1° ottobre 2024**.

I salari contrattuali sono indicati nelle tabelle allegate; l'ex salario integrativo provinciale è conglobato nel salario contrattuale.

PREMIO CONTINUITA' PROFESSIONALE

(ART. 19 CCPL)

Al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio continuativo prestato presso la medesima azienda, viene riconosciuto al lavoratore un premio *una tantum* pari al 50% di una retribuzione lorda mensile di 26 giornate. Il Premio spetta agli operai a tempo indeterminato (OTI) ed agli operai a tempo determinato (OTD) che dimostrano di aver lavorato per almeno 150 giornate all'anno ai fini INPS.

OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI

(ART. 21 CCPL – ART. 55 CCNL)

I lavoratori a tempo determinato inquadrati in Area 3 livello F - addetto alla raccolta - percepiranno il trattamento di fine rapporto alla conclusione del contratto di lavoro, ferme restando le modalità di calcolo di cui all'art. 58 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti con decorrenza dal 01/01/2025.

Il trattamento di fine rapporto orario è pari all'8,63% del salario contrattuale provinciale escluso il terzo elemento.

PREVIDENZA, ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE TRATTAMENTO MALATTIA ED INFORTUNIO

(ART. 27 CCPL – ART. 62 CCNL)

Le indennità integrative previste all'art. 62 CCNL ultimo comma per gli operai agricoli e florovivaisti, attuate dall'Ente Bilaterale Territoriale di cui all'art. 8 del CCNL, vengono effettuate limitatamente

alle imprese iscritte ed in regola con i versamenti contributivi al sistema della bilateralità.

**TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
RISCHIO COLPO DI CALORE
(ART. 29 CCPL - Art. 69 CCNL)**

Si individua quale periodo estivo quello compreso tra il mese di maggio e il mese di settembre. Durante il periodo estivo, allo scopo di contenere il rischio del colpo di calore, il datore di lavoro, nei periodi in cui sarà dichiarata l'allerta da parte dello Spisal o della Regione Veneto, potrà prevedere una distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero diversa da quella adottata nel restante periodo dell'anno.

Qualora nella diversa distribuzione dell'orario, si anticipasse l'inizio dell'attività lavorativa prima delle ore 6.00 o si posticipasse l'inizio, con conseguente conclusione dopo le ore 22.00, in turni continuativi nel limite di un totale di ore lavorate giornaliere pari a 8, le ore di lavoro saranno considerate ordinarie e non troverà applicazione esclusivamente riguardo alla maggiorazione per lavoro notturno quanto previsto dall'art. 15 del Contratto provinciale di Lavoro per gli operai Agricoli e florovivaisti della Provincia di Venezia.

NOTA A VERBALE

FLAI CGIL di Venezia si riserva una valutazione all'interno dei propri organismi dirigenti per un'eventuale futura sottoscrizione, considerato che l'accordo non prevede il recupero completo dell'inflazione del biennio.

Letto, approvato e sottoscritto

CONFAGRICOLTURA VENEZIA

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VENEZIA

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI VENEZIA

F.L.A.I - C.G.I.L di Venezia

F.A.I. - C.I.S.L. di Venezia

U.I.L.A - U.I.L. di Venezia